



## **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, INSEGNE E CARTELLI**

Comune di Brusino Arsizio

Gennaio 2017

Il Municipio di Brusino Arsizio, richiamati

- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (LImp) del 28 febbraio 2000 ed il suo Regolamento d'esecuzione del 26 giugno 2001,
- la Legge sul Demanio pubblico del 18 marzo 1986 ed il Regolamento sul Demanio pubblico del 30 agosto 1994,
- gli art. 192 LOC e 109 del Regolamento Comunale di Brusino Arsizio,

**emana**

le seguenti disposizioni per la procedura concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e cartelli destinati alla presente visione.

### **Art. 1 Definizione**

La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal Regolamento d'esecuzione. Per quanto non esplicitamente regolamentato dalla presente Ordinanza fanno stato le norme legislative cantonali in materia.

### **Art. 2 Procedura**

La domanda, in tre copie, per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata al Municipio, utilizzando l'apposito formulario ottenibile presso l'Ufficio Tecnico comunale o la Cancelleria comunale.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica, ovvero:

- estratto planimetrico del luogo;
- disegno in scala dell'insegna;
- tre fotografie del luogo di esposizione;
- consenso (firma) del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.

### **Art. 3 Domanda con licenza edilizia**

Se l'impianto necessita anche la licenza edilizia, è sufficiente inoltrare un'unica domanda comprensiva della documentazione elencata all'art. 2.

### **Art. 4 Obbligo all'autorizzazione**

Sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione gli impianti di cui all'art. 1. L'autorizzazione è valida unicamente nei confronti dell'istante per l'impianto oggetto della domanda. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione.



Comune di Brusino Arsizio

### **Art. 5 Esenzione**

Non necessitano di autorizzazione:

- i cartelli esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose o sportive, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale;
- le targhe indicanti gli studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o società, purché non superino la superficie di mq 0.25, non siano luminose o di natura rifrangente;
- gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
- le scritte dipinte o collocate dentro le vetrine dei negozi (esclusi gli esercizi pubblici o gli uffici), purché riferite all'attività da essi svolte.

### **Art. 6 Divieti**

Sul territorio giurisdizionale del Comune sono vietate:

- l'installazione di impianti che diffondono fasci di luce verso l'esterno;
- la messa in esercizio di apparecchi che proiettano immagini in movimento;
- la posa di impianti display, che diffondono messaggi mobili ed in movimento, eccettuato il caso in cui ne sia comprovata la pubblica utilità.

L'autorizzazione può essere altresì negata per impianti di dimensioni spropositate che arrecano pregiudizio al paesaggio e alla sicurezza stradale e in caso di sovrabbondanza di impianti in una zona o su un singolo edificio.

### **Art. 7 Tasse**

Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione e una tassa di prestazioni speciali. Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate secondo i principi stabiliti dalla LImp.

### **Art. 8 Tassa di decisione**

Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo, compreso da un minimo di CHF 50.— e un massimo di CHF 2'000.— (art. 6 LImp), è stabilito in base alle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale, applicando un costo orario di CHF 100.—.

### **Art. 9 Tassa per prestazioni speciali**

Il richiedente è pure tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda comporti prestazioni supplementari quali sopralluoghi, consulenze specialistiche o perizie.

### **Art. 10 Occupazione area pubblica**

L'occupazione provvisoria di area pubblica con impianti pubblicitari o insegne sottostà alla relativa tassa annuale secondo l'art. 91 del Regolamento comunale, riservate le regole concernenti il coordinamento con il Demanio pubblico.



Comune di Brusino Arsizio

### **Art. 11 Riduzioni**

In caso di modifica di impianto preesistente da parte dello stesso istante rispettivamente della stessa attività commerciale, viene prelevata una tassa del 50% fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.

In caso di rigetto della domanda, è data facoltà al Municipio di ridurre le tasse le prestazioni speciali di cui agli artt. 8 e 9 del 50%.

### **Art. 12 Norme edilizie**

1. L'esame per l'esposizione di impianti pubblicitari è valutato di volta in volta, affinché l'impianto stesso non crei, per dimensione o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio e alla sicurezza stradale.
2. In particolare, in ossequio all'art. 15, cpv. 2 delle Norme di attuazione del Piano Particolareggiato del Nucleo (NAPPN), la posa di impianti pubblicitari e insegne all'interno del Nucleo di Brusino Arsizio è vincolata al preavviso favorevole della Commissione Nucleo.

### **Art. 13 Responsabilità del beneficiario**

Il beneficiario di un'autorizzazione è tenuto a mantenere il proprio impianto pulito e funzionante ed è responsabile della sua rimozione in caso di cessazione dell'attività.

### **Art. 14 Sanzioni**

Le infrazioni alla presente Ordinanza, eccettuate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- una multa di importo compreso tra CHF 100.— e CHF 10'000.— secondo l'art. 8 LImp;
- la rimozione degli impianti esposti in violazione della Legge cantonale e della presente Ordinanza.

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli artt. 145 e ss. Della LOC.

### **Art. 15 Pubblicazione ed entrata in vigore**

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 1. febbraio 2017 per un periodo di 15 giorni. L'entrata in vigore è fissata per il 1. marzo 2017. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione (art. 44 RALOC).

### **PER IL MUNICIPIO**

Il Vice Sindaco  
Alberto Rossi



Il Segretario  
Andrea Stephanini

Brusino Arsizio, 31 gennaio 2017.  
Ris. Mun. 05 del 30 gennaio 2017.